



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, e, in particolare, l'articolo 9, comma 4, ai sensi del quale *“Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio”*;

VISTO altresì l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 63 del 2017 che istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, con il quale è individuato il valore ISEE per l'accesso alla borsa di studio per gli studenti universitari, confermato dal decreto ministeriale del 4 maggio 2016, n. 294;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR);

VISTA la Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE relativa al trattamento IVA dei voucher;

VISTO il decreto ministeriale 16 ottobre 2015, n. 838, relativo alla funzionalità e alla distribuzione della Carta dello studente;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 966, che disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 63 del 2017;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 967, che disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio per il 2017, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 63 del 2017, prevedendo, in particolare, l'erogazione delle borse di studio mediante voucher, anche in forma virtuale;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.a., a seguito dell'aggiudicazione di Avviso pubblico di sponsorizzazione gratuita della Carta dello studente Io-Studio (G.U. 13 febbraio 2013 – n.19 – 5^a serie speciale), gestisce il relativo sistema di erogazione dei voucher virtuali;

DATO ATTO che, come da verbale di riunione del 6 luglio 2018, Poste Italiane S.p.a. ha rappresentato al Ministero le criticità dovute alla implementazione del sistema di erogazione voucher, conseguenti ai necessari adeguamenti da apportare in conformità alle recenti normative comunitarie relative al GDPR e al regime fiscale dei buoni c.d. multiuso;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che alla necessaria implementazione del sistema voucher consegue un ritardo nell'erogazione dei benefici di cui al decreto legislativo n. 63 del 2017;

RITENUTO necessario erogare senza ritardo agli studenti aventi diritto le borse di studio nei limiti delle risorse per l'esercizio finanziario 2017, come da tabella allegata al decreto ministeriale n. 967 del 2017, già impegnate nei confronti di Poste italiane S.p.a;

CONSIDERATA la Convenzione tra Poste Italiane S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento del servizio di tesoreria, dei conti correnti postali e raccolta del risparmio postale per il triennio 2017/2019;

CONSIDERATO che, sul capitolo 1527/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2018, concernente "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio", sono iscritte, nel conto residui, risorse per euro 30 milioni;

VISTA l'intesa del 18 ottobre 2018 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

DECRETA

Articolo 1

(Modalità di erogazione delle borse di studio per il 2017)

1. In considerazione delle finalità del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 63 del 2017, iscritto nel bilancio del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1, al fine di erogare agli studenti aventi diritto le borse di studio per il 2017, il Ministero, sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 967 del 2017, eroga il beneficio tramite il sistema di bonifico domiciliato di Poste italiane S.p.a., nei limiti delle risorse di cui alla tabella allegata al decreto 13 dicembre 2017, n. 967.

2. Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Marco Bussetti